

|  |                                                                                      |                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | G. 34021                                                                             |                              |
|  | REPUBBLICA ITALIANA                                                                  | Sent. 208/2024               |
|  | IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                                          |                              |
|  | LA CORTE DEI CONTI                                                                   |                              |
|  | SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA                                                |                              |
|  | composta dai seguenti magistrati:                                                    |                              |
|  | dott. Pasquale Daddabbo                                                              | Presidente                   |
|  | dott.ssa Rossana De Corato                                                           | Consigliere                  |
|  | dott. Giovanni Natali                                                                | Primo Referendario, relatore |
|  | ha pronunciato la seguente                                                           |                              |
|  | SENTENZA                                                                             |                              |
|  | nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 34021 del Registro di Segreteria, a    |                              |
|  | istanza della Procura regionale, nei confronti di:                                   |                              |
|  | MONTAGNA Fernando, nato a Collepasso (LE) il 25.6.1962                               |                              |
|  | (MNTFNN62H25C865Q), residente in Etobicoke - Toronto (Canada), 38                    |                              |
|  | Lady Bank Road, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Bidetti ed                |                              |
|  | elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cutrofiano (LE) alla via E.        |                              |
|  | Filiberto, n. 11 (bidetti.gianluigi@ordavvle.legalmail.it);                          |                              |
|  | visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti |                              |
|  | di causa;                                                                            |                              |
|  | uditi, nell'udienza del 18.9.2024 svolta con l'assistenza del Segretario             |                              |
|  | dott. Francesco Gisotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto          |                              |
|  | Procuratore Generale dott. Daniele Giannini, e l'avv. Gianluigi Bidetti per il       |                              |
|  | convenuto.                                                                           |                              |
|  | Ritenuto in                                                                          |                              |
|  | FATTO                                                                                |                              |
|  | 1                                                                                    |                              |

**G. 34021**

1. Con atto di citazione depositato il 4.1.2018 la Procura regionale ha chiesto la condanna della sig.ra Francesca Pisanò e del sig. Ferdinando Montagna – in qualità di dirigenti dell’Ufficio tecnico comunale (UTC) di Collepasso, rispettivamente, dall’1.1.2007 al 31.5.2008 e dall’1.6.2008 al 30.6.2011 – al risarcimento, in favore del citato ente locale, del danno allo stesso derivato dal mancato adeguamento alle variazioni ISTAT del costo di costruzione dovuto sui permessi a costruire rilasciati nel periodo 2008/2011.

In particolare, la Procura regionale:

- richiamato l’art. 16, comma 9, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 (*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*), a mente del quale (per quanto di interesse in questa sede) «Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. [...] Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) [...]»;

- ricordato che la Regione Puglia ha provveduto alle determinazioni previste dalla citata normativa statale con la l.reg. 1.2.2007, n. 1 (*«Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) - Modifiche e integrazioni»*), nonché con le delibere di Giunta regionale n. 2268 del 26.11.2008 e n. 2081 del 3.11.2009 (quest’ultima rettificata dalla delibera n. 766 del 23.3.2010);

**G. 34021**

- quantificato, sulla base delle verifiche della Guardia di Finanza, in € 14.968,40 l'ammontare delle somme non introitate dal Comune di Collepasso a titolo di aggiornamento del costo di costruzione, a causa delle indicate omissioni;

ha ritenuto che l'inerzia serbata nel procedere all'adeguamento dei costi di costruzione ovvero, in subordine, nel formulare all'Organo consiliare la necessaria proposta di adozione di atto deliberativo per l'aggiornamento dei valori in oggetto avrebbe configurato in capo ai due dirigenti un'ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, ascrivibile a titolo di colpa grave, per complessivi € 14.968,40, di cui € 1.301,79 a carico della sig.ra Pisanò ed € 13.666,61 a carico del sig. Montagna in relazione ai rispettivi periodi di titolarità dell'UTC.

**2.** Con sentenza n. 556/2019, depositata l'1.10.2019, questa Sezione giurisdizionale ha accolto la domanda limitatamente alla posizione del sig. Montagna, assolvendo da ogni addebito la sig.ra Pisanò, unica a costituirsi in giudizio, per mancanza di colpa grave.

**3.** Con sentenza n. 130/2023, depositata il 15.3.2023, la Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello di questa Corte, in riforma della menzionata sentenza n. 556/2019, ha accolto l'appello interposto dal sig. Montagna per inesistenza della notifica dell'atto di citazione e conseguente nullità della sentenza di primo grado, nella parte riferita alla posizione del medesimo sig. Montagna, disponendo il rinvio degli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai fini di un nuovo giudizio e per la pronuncia sulle spese del giudizio, anche del grado di appello.

**4.** Con atto di citazione, depositato il 19.4.2023 e notificato il successivo

**G. 34021**

20.4.2023 con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la Procura ha riassunto il giudizio, insistendo per la condanna del sig. Montagna, a titolo di colpa grave, al pagamento di € 13.666,61 oltre accessori, in favore del Comune di Collepasso, per le ragioni espresse nell'originario atto di citazione.

**5.** Con memoria del 7.9.2023, depositata in pari data, il convenuto si è costituito nel giudizio riassunto, argomentando come segue.

In primo luogo, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti con la sentenza n. 27/2021/QM/PROC (*«In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione di cui all'art. 16, co. 9, del d.P.R. n. 380/2001, il danno erariale da mancata entrata, nei termini di cui in motivazione, si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione»*), al momento dell'esercizio dell'azione risarcitoria e dell'introduzione del giudizio non sarebbe risultata prescritta la possibilità per il Comune di Collepasso di far valere – nei confronti dei destinatari dei titoli abilitativi rilasciati nel periodo sopra indicato – la pretesa creditoria derivante dal corretto calcolo del costo di costruzione; circostanza che renderebbe in rito la domanda risarcitoria inammissibile e/o improcedibile.

Nel merito, la domanda sarebbe infondata in fatto e in diritto per le ragioni appresso indicate.

1) Il danno sarebbe divenuto certo, attuale e concreto quando è venuto meno, con il decorso della prescrizione decennale, il potere recuperatorio dell'Ente e, quindi, a seconda dei casi, soltanto nel periodo compreso tra l'1.6.2018 e il

**G. 34021**

30.6.2021, ovvero molti anni dopo che il sig. Montagna aveva ricoperto le funzioni di responsabile dell'UTC di Collepasso.

2) Inoltre, non sarebbe configurabile l'elemento soggettivo della colpa grave, atteso che: i) il sig. Montagna, quale responsabile del servizio tra il 2008 e il 2011, non sarebbe stato il titolare esclusivo del potere di proporre agli organi comunali l'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento annuale del costo di costruzione, né tale onere di iniziativa procedimentale avrebbe potuto essere a lui ascritto, in via esclusiva, nell'ambito della più generale "*gestione finanziaria e tecnica*" di sua competenza in relazione alle questioni oggetto del suo settore; ii) il convenuto si sarebbe mosso in un quadro di complessità normativa, posto che, nel periodo considerato, non sarebbe stata chiara l'interpretazione delle disposizioni di legge e regolamentari in ordine all'adozione degli atti di aggiornamento del costo di costruzione.

3) Ancora, il Comune di Collepasso avrebbe potuto avviare l'azione recuperatoria al fine di azzerare (o quantomeno limitare) il danno derivante dal mancato aggiornamento del costo di costruzione per gli anni 2008/2011.

In particolare, l'Ente avrebbe avuto notizia dell'azione di responsabilità avviata dalla Procura regionale contestualmente all'indagine della Guardia di Finanza; l'atto di citazione, tra l'altro, farebbe riferimento a una nota del Segretario Generale del Comune di Collepasso del 4.4.2016, circostanza che attesterebbe la conoscenza delle contestazioni della Procura Regionale da parte dell'Amministrazione comunale quanto meno a quella data.

Per contro, il Comune di Collepasso avrebbe deciso di esercitare il suo potere recuperatorio successivamente e soltanto con riferimento alla posizione della sig.ra Pisanò, come emerso nel corso del giudizio esitato nella citata sentenza

**G. 34021**

di questa Sezione n. 556/2019.

Inoltre, il sig. Montagna, collocato in aspettativa dall'ottobre 2016 all'ottobre 2020, una volta rientrato in servizio, avrebbe sollecitato l'iniziativa recuperatoria del Comune e, con nota del 27.11.2020, chiesto al Sindaco e al responsabile dell'UTC di avviare immediatamente nei confronti dei soggetti titolari dei permessi di costruire a titolo oneroso rilasciati nel periodo compreso dall'1.6.2008 al 30.6.2011, l'attività amministrativa di rettifica e integrazione del costo di costruzione nonché, in caso di mancato spontaneo adempimento, di agire esecutivamente anche in via giudiziale al fine dell'integrale recupero coattivo delle somme differenziali dovute.

Riscontrando l'istanza ostensiva formulata dal sig. Montagna, con nota via pec del 24.1.2023 il Comune ha comunicato di aver: *i)* attivato, a far data dal dicembre 2020, le procedure per la richiesta di pagamento dell'aggiornamento/integrazione del contributo al costo di costruzione nei confronti dei titolari dei permessi di costruire a titolo oneroso rilasciati nel periodo 1.6.2008-30.6.2011; *ii)* incassato, in esito a tale attività recuperatoria, la somma di € 3.601,27.

In definitiva, la scelta del Comune di esercitare solo in parte tempestivamente (in relazione ai permessi rilasciati dalla sig.ra Pisanò) il potere recuperatorio e, per contro, in ritardo per i titoli edilizi rilasciati nel periodo in cui egli rivestiva il ruolo di responsabile UTC, consentirebbe di ritenere interrotto il nesso causale tra il comportamento asseritamente imputabile al convenuto e il danno erariale.

4) Anche il *quantum* del danno erariale indicato dalla Procura (€ 13.666,61) sarebbe erroneo.

**G. 34021**

*Nulla quaestio* sull'importo del costo di costruzione relativo all'anno 2007

(€ 594,00, fissato dalla l.reg. n.1/2007) e di quello relativo all'anno 2009

(€ 646,18, fissato dalla citata deliberazione di G.R. n. 2268/2008).

Per l'anno 2008, in mancanza di apposita deliberazione della Giunta regionale,

il costo di costruzione avrebbe dovuto essere adeguato dai Comuni in ragione

dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT (*ex*

art. 2, comma 3, della l.reg. 1/2007).

In base agli indici generali nazionali relativi al costo di costruzione di un

fabbricato residenziale, la variazione 2008/2007 era pari a +3,4% e, quindi, il

costo di costruzione per l'anno 2008 era pari a € 614,20  $[594 + 20,20 (594:100$

$\times 3,4)]$  e non a € 615,70 (importo indicato dalla Guardia di Finanza e fatto

proprio dal Requirente).

Per l'anno 2010 avrebbe dovuto farsi riferimento alla citata deliberazione di

G.R. n. 2081/2009 (come rettificata dalla deliberazione di G.R. n. 766/2010),

che aveva fissato il costo di costruzione ancora in € 646,18, mentre nel

prospetto della Procura il costo di costruzione è stato indicato in € 655,78.

Per l'anno 2011, infine, l'adeguamento da applicare, in assenza di

deliberazione regionale, avrebbe dovuto essere quello derivante dai menzionati

indici generali nazionali (+2,8% per il periodo 2011/2010), con conseguente

costo di costruzione pari a € 664,20  $[646,18 + 18,10 (646,18:100 \times 2,8)]$  e non

a € 678,45, come indicato dalla Procura.

Conclusivamente, il convenuto ha chiesto a questa Sezione di:

a) in via principale e in rito, dichiarare l'azione e/o la domanda della Procura

inammissibili e/o improcedibili per difetto di procedibilità dell'azione e/o di

ammissibilità della domanda erariale al momento dell'avvio;

**G. 34021**

b) in subordine, nel merito, rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno contestato perché infondata in fatto e in diritto e prosciogliere quest'ultimo da ogni addebito in difetto del presupposto soggettivo della colpa grave e degli altri elementi costitutivi della responsabilità erariale;

c) ancora in via più subordinata e nel merito, anche nell'esercizio del potere di riduzione dell'addebito *ex art. 52* di cui al r.d. 12.7.1934, n. 1214, contenere il *quantum* della somma, tenendo conto della limitata partecipazione alla produzione del danno, della corretta quantificazione del danno subito dal Comune di Collepasso nonché dell'importo da quest'ultimo recuperato (€ 3.601,27).

**6.** A seguito dell'udienza del 28.9.2023 la Sezione ha emesso l'ordinanza n. 60/2023, depositata il 13.10.2023, con cui ha onerato il Comune di Collepasso di produrre una relazione documentata in ordine:

a) ai titoli abilitativi all'edificazione emessi nelle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 a fronte del pagamento di un costo di costruzione non aggiornato e, quindi, inferiore a quello effettivamente dovuto, trasmettendone copia;

b) alle richieste di pagamento dell'integrazione del costo di costruzione notificate ai singoli beneficiari dei titoli abilitativi all'edificazione emessi negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, trasmettendone copia;

c) ai criteri di calcolo utilizzati dall'Ente locale ai fini dell'individuazione dell'importo differenziale richiesto ai beneficiari dei titoli abilitativi emessi negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;

d) alle ulteriori somme eventualmente recuperate dal Comune, in seguito alla menzionata iniziativa recuperatoria, dopo il 24 gennaio 2023.

**7.** Con nota prot. n. 6429 del 23.4.2024, corredata di diversi allegati, il

**G. 34021**

Comune di Collepasso ha riscontrato le richieste istruttorie formulate con la citata ordinanza n. 60/2023; in particolare il Comune ha, quanto alla richiesta *sub*:

a) allegato copia dei permessi di costruire relativi agli anni 2008 (59), 2009 (44), 2010 (69) e 2011 (52) (allegati n. 1-4);

b) allegato copia di n. 119 avvisi di recupero (allegati n. 5-10);

c) comunicato l'assenza di incassi successivamente al 24.1.2023, confermando l'importo recuperato (€ 3.601,27);

d) precisato di aver avviato la ricostruzione del percorso utilizzato per calcolare i maggiori importi richiesti ai beneficiari dei titoli edilizi rilasciati dal 2008 al 2011, riservandosi di «*fornire ulteriori spiegazioni con successiva nota che sarà trasmessa a stretto giro*».

**8.** Con atto depositato il 30.5.2024 la Procura, rilevato che la menzionata ordinanza n. 60/2023 assegnava alla parte più diligente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esecuzione del disposto incombente istruttorio, il compito di chiedere la fissazione di una nuova udienza di discussione, ha formulato istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio; tale istanza, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stata comunicata dalla Segreteria di questa Sezione al difensore del convenuto con pec del 6.6.2024.

**9.** In vista dell'odierna udienza di discussione, con memoria depositata il 9.9.2024 il convenuto ha ribadito gli argomenti difensivi spesi con l'atto di costituzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

**10.** Le parti presenti in udienza hanno concluso come da verbale in atti.

**11.** La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

**G. 34021**

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio verte sull'ipotesi di danno erariale patito dal Comune di Collepasso per complessivi € 13.661,61, da porsi a carico del convenuto in conseguenza del mancato adeguamento del costo di costruzione relativo ai titoli abilitativi edilizi rilasciati dall'1.6.2008 al 30.6.2011 (periodo in cui il convenuto ha rivestito il ruolo di responsabile dell'UTC).

**2.** Il Collegio reputa necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.

**2.1** L'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) dispone che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

In base al successivo comma 9, il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata; nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente e autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il meccanismo disegnato dal legislatore statale rimette dunque in prima battuta alle regioni la determinazioni periodica dei costi in esame e, in caso di loro inerzia, individua un parametro certo (variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT) per procedere, annualmente e autonomamente, all'adeguamento dei costi di che trattasi.

**G. 34021**

**2.2** Per quanto concerne la Regione Puglia, il costo di costruzione per l'anno 2007 è stato fissato dalla l.reg. n. 1/2007, il cui art. 2 ha: *i)* confermato, fino a nuovo aggiornamento, il costo di costruzione per la nuova edificazione in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l'edilizia residenziale agevolata, a norma della lett. g) del dell'art. 4, comma 1, della l. 5.8.1978, n. 457, ossia pari a € 594,00/mq (comma 1); *ii)* previsto la possibilità per i comuni di applicare al costo base per l'edilizia agevolata i *Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione* di cui all'allegato A della stessa legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi in relazione alle situazioni di bilancio e ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco (comma 2); *iii)* ribadito la previsione di legge statale alla cui stregua, in assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale di adeguamento del costo di costruzione, il costo medesimo è adeguato annualmente dai comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT (comma 3); sancito l'applicazione del primo adeguamento annuale ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31.12.2006 e, per gli anni a seguire, dell'adeguamento annuale ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31.12 di ogni anno (comma 4).

**2.3** Con successive deliberazioni di G.R. n. 2268/2008 e n. 2081/2009 (quest'ultima rettificata dalla deliberazione n. 776/2010) il costo di costruzione è stato fissato in € 646,18, rispettivamente, per gli anni 2009 e 2010.

**3.** Così ricostruito il pertinente quadro normativo, il Collegio deve esaminare

**G. 34021**

in via preliminare (art. 101, comma 2, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile, c.g.c.) l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e/o dell'azione della Procura erariale, formulata dal convenuto sul presupposto della mancanza di certezza, concretezza e attualità del danno al momento della proposizione dell'azione.

**4.** L'eccezione è meritevole di accoglimento solo parziale.

In base all'art. 7, comma 2, c.g.c., *«Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali»*.

L'art. 100 c.p.c. sancisce che *«Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse»*.

Ora, non v'è dubbio che in capo alla Procura erariale, attrice in riassunzione, detto interesse sia configurabile con riferimento a quelle ipotesi per le quali il danno erariale prospettato assume connotati di certezza, concretezza e attualità.

E tale connotato contrassegna certamente il pregiudizio connesso con i permessi a costruire, oggetto del presente giudizio, per i quali – alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la richiamata sentenza n. 27/2021/QM/PROC (*«In caso di omesso aggiornamento del costo di costruzione di cui all'art. 16, co. 9, del d.P.R. n. 380/2001, il danno erariale da mancata entrata, nei termini di cui in motivazione, si realizza al momento in cui viene a scadenza il termine decennale del diritto alla riscossione del contributo da parte dell'ente locale ovvero, anche anteriormente, quando sia accertata l'inesigibilità del credito o l'impossibilità di riscossione»*) – sia venuto a scadenza il termine decennale

**G. 34021**

del diritto alla riscossione dell'adeguamento del costo di costruzione da parte del Comune di Collepasso.

In altri termini, la pretesa risarcitoria deve essere vagliata con riferimento ai permessi a costruire per i quali la richiesta di conguaglio del costo di costruzione è tardiva e, in quanto tale, non è stata oggetto di pagamento da parte dei beneficiari dei relativi titoli edilizi.

Per contro, la domanda deve essere dichiarata inammissibile con riferimento alla differenza di costo per la quale la richiesta di conguaglio sia stata formulata entro il citato decennio prescrizione.

**5.** Cirscritta nei termini indicati l'ammissibilità della domanda avanzata dalla Procura, dalla documentazione versata in giudizio risulta che:

- i *permessi rilasciati* dal Comune di Collepasso all'epoca in cui il sig. Montagna era responsabile UTC sono: 59 nel 2008, 44 nel 2009, 69 nel 2010 e 52 nel 2011;

- il Comune di Collepasso ha inviato complessivamente n. 118 avvisi di recupero con riferimento a permessi a costruire rilasciati nel periodo 1.6.2008-30.6.2011. Tali avvisi di recupero si riferiscono a: n. 19 permessi rilasciati nel secondo semestre 2008; a n. 46 permessi rilasciati nel 2009 (per il permesso n. 50 del 18.8.2009 l'avviso è stato oggetto di duplice invio); n. 40 permessi rilasciati nel 2010; n. 12 permessi rilasciati nel 2011.

Tali avvisi sono stati inviati il: 12.4.2021 (permessi 2008); 13.4.2021 e 23.5.2021 (2009); il 15.4.2021 (2010); il 20.4.2021 e il 19.5.2021 (2011).

Sicché, alla luce del citato termine prescrizione decennale, la richiesta di conguaglio è stata portata a conoscenza dei beneficiari di titoli edilizi tardivamente con riferimento ai permessi rilasciati dal 2008 al 2010; sono

**G. 34021**

inoltre tardive le richieste del 20.4.2021 relative ai permessi rilasciati fino al 20.4.2011 (nn. 1, 4, 5, 6, 12 e 14, rilasciati entro il 18.4.2021) nonché quella del 19.5.2021 relativa al permesso n. 16 rilasciato il 10.5.2011.

**6.** Come correttamente rilevato dalla difesa del convenuto, alla stregua del citato quadro normativo i costi di costruzione per gli anni 2008-2011 erano i seguenti: € 614,20 per il 2008 (€ 594,00 + 3,4%, pari alla variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT); € 614,18 per il 2009 (deliberazione G.R. n. 2268/2008)); € 614,18 per il 2010 (deliberazione n. 2081/2009); € 664,20 per il 2011 (648,18 + 2,8%, pari alla variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT).

L'applicazione dei richiamati costi di costruzione consente di pervenire alla rideterminazione in € 13.468,39 dei mancati introiti per il Comune di Collepasso in relazione ai permessi per cui è causa:

| ANNO | ENTRATA ACCERTATA<br>(a) | COSTO APPLICATO DALL'ENTE<br>(b) | COSTO CORRETTO DA APPLICARE<br>(c) | VARIAZIONE COSTO<br>(d) | MINORI ENTRATE<br>(e = a*d) |
|------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2008 | 71.224,55 €              | 594,00 €                         | 614,20 €                           | 3,40%                   | 2.422,11 €                  |
| 2009 | 47.032,80 €              | 594,00 €                         | 646,18 €                           | 8,78%                   | 4.131,60 €                  |
| 2010 | 49.744,22 €              | 594,00 €                         | 646,18 €                           | 8,78%                   | 4.369,79 €                  |
| 2011 | 21.533,69 €              | 594,00 €                         | 664,20 €                           | 11,82%                  | 2.544,89 €                  |
|      |                          |                                  |                                    |                         | <b>13.468,39 €</b>          |

L'importo di € 13.468,39 deve essere abbattuto in relazione ai permessi a costruire rilasciati nel 2011, dovendosi considerare incluse nel pregiudizio – per quanto sopra detto – le sole mancate entrate connesse con richieste di conguaglio trasmesse oltre il termine prescrizionale (complessivamente n. 7); tali mancate entrate possono essere stimate in € 340, avuto riguardo al numero di titoli edilizi rilasciati nel 2011 (n. 52) e alla differenza come sopra calcolata

**G. 34021**

tra entrate accertate e entrate dovute al Comune per il medesimo esercizio (€ 2.544,89), pervenendosi alla somma di € 13.146,93.

Infine, occorre altresì considerare che, secondo quanto riferito dal Comune, a gennaio 2023 risultavano recuperate somme per € 3.601,27 in relazione ai titoli edilizi in esame; importo che, defalcato dalle minori entrate come sopra correttamente quantificate (€ 13.146,93), consente di determinare il pregiudizio per l'ente locale in € 9.527,12.

7. Ciò posto, ai fini della valutazione della sussistenza della responsabilità amministrativa e del *quantum* della pretesa risarcitoria addebitabile al convenuto, occorre considerare quanto segue.

8. È certo che in capo al sig. Montagna fosse esigibile una condotta diversa da quella da lui in concreto posta in essere: invero, il titolo professionale da lui posseduto (architetto), il ruolo da lui ricoperto (responsabile UTC), nonché il chiaro tenore letterale delle disposizioni che governano la materia rendevano doverosa la conoscenza della normativa in tema di maggiorazione dei costi di costruzione da applicare ai titoli edilizi oggetto di rilascio.

L'omesso aggiornamento dei costi di costruzione relativi ai permessi per cui è causa è dunque imputabile a colpa grave, nella misura in cui risulta espressione di un'evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta *ex ante* ravvisabili e riconoscibili per dovere di ufficio, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà.

A conferma dell'elemento psicologico di cui sopra va evidenziato che il convenuto, se avesse effettivamente riscontrato difficoltà interpretative della normativa circa l'individuazione del soggetto competente a disporre l'aggiornamento del costo di costruzione, come sostenuto dalla difesa

**G. 34021**

nell'ambito del presente giudizio, avrebbe dovuto quanto meno interessare gli organi di governo dell'ente; circostanza questa, però né allegata né provata dal sig. Montagna.

**9.** Se è indubbio che tale condotta, contrassegnata dal citato coefficiente psicologico, abbia integrato il nesso causale rispetto al danno (evento e conseguenza) patito dal Comune di Collepasso *sub specie* di minori entrate, è tuttavia altrettanto evidente che all'esistenza e alla consistenza del citato danno abbiano contribuito altri fattori.

Ove infatti il Comune, per il tramite delle figure professionali avvicendatesi alla guida dell'UTC dopo la cessazione del sig. Montagna dalle sue funzioni e non evocate in giudizio, si fosse tempestivamente attivato per il recupero delle somme dovute, evitando il decorso dei termini prescrizionali, il pregiudizio sarebbe stato evitato o perlomeno ridotto nella sua portata.

Il contributo causale riferibile all'inerzia dei funzionari subentrati al convenuto nel ruolo di UTC rende ragionevole imputare al sig. Montagna una quota pari al 30% del danno erariale in questione; applicando tale percentuale al danno come sopra rideterminato (€ 9.527,12), si giunge alla somma di € 2.858,00.

**10.** In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il sig. Montagna va condannato al risarcimento, in favore del Comune di Collepasso, del danno di € 2.858,00, debitamente rivalutato dalla data dell'omesso aggiornamento dei costi di costruzione alla data del deposito della presente decisione e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data al soddisfo.

**11.** Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese di giudizio vanno addebitate al convenuto anche per il grado definito con la sentenza n. 130/2023 della Sezione Terza giurisdizionale centrale d'Appello di questa Corte.

|  |                                                                                  |                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | G. 34021                                                                         |                     |
|  | P.Q.M.                                                                           |                     |
|  | La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,               |                     |
|  | definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 34021 |                     |
|  | del registro di segreteria,                                                      |                     |
|  | CONDANNA                                                                         |                     |
|  | Fernando Montagna, <i>ut supra</i> generalizzato, al pagamento in favore del     |                     |
|  | Comune di Collepasso della somma di € 2.858,00                                   |                     |
|  | (duemilaottocentocinquantotto/00), debitamente rivalutata nei termini indicati   |                     |
|  | in motivazione con interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della |                     |
|  | presente decisione sino al soddisfo.                                             |                     |
|  | Condanna inoltre il convenuto al pagamento delle spese di giudizio anche per     |                     |
|  | il grado d'appello, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente |                     |
|  | sentenza.                                                                        |                     |
|  | Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.                              |                     |
|  | Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18.9.2024.                    |                     |
|  | L'Estensore                                                                      | Il Presidente       |
|  | (Giovanni Natali)                                                                | (Pasquale Daddabbo) |
|  |                                                                                  |                     |
|  | Depositata in Segreteria 22/10/2024                                              |                     |
|  | Il Funzionario                                                                   |                     |
|  | (Francesco Gisotti)                                                              |                     |
|  | Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n.                    |                     |
|  | 174, le spese di giustizia del presente giudizio relative al                     |                     |
|  | primo grado ed al grado di appello si liquidano in € 320,00,                     |                     |
|  | oltre quelle già liquidate con sentenza 556/2019.                                |                     |
|  | 24/10/2024                                                                       |                     |
|  | Il Funzionario                                                                   |                     |
|  | Francesco Gisotti                                                                |                     |
|  | 17                                                                               |                     |